

ITINERA

Testi e teorie per la storia dell'educazione

5

Direttori

Antonella CAGNOLATI
Università di Foggia

José Luis Hernández HUERTA
Universidad de Valladolid

Comitato scientifico

José Manuel ALFONSO SÁNCHEZ
Universit  Pontificia di Salamanca

Mar a Adelina ARREDONDO L PEZ
Universidad Aut noma del Estado de Morelos

Gianfranco BANDINI
Universit  di Firenze

Marisa BITTAR
Universidade Federal de S o Carlos

Vittoria BOSNA
Universit  di Bari

Rosa BRUNO-JOFRE
Queen's University Ontario

Maria Helena CAMARA BASTOS
Pontificia Universidade Cat lica do Rio Grande do Sul

Menico CAROLI
Universit  di Foggia

Rita CASALE
Bergische Universit t Wuppertal

Katerina DALAKOURA
University of Crete

Tatiane DE FREITAS ERMEL
Pontificia Universidade Cat lica do Rio Grande do Sul

Barbara DE SERIO
Universit  di Foggia

Pablo  lvarez DOM NGUEZ
Universidad de Sevilla

Vassilis FOUKAS
Aristotle University of Thessaloniki

Angela GIALONGO
Universit  di Urbino

Sara GONZ LEZ G MEZ
Universitat de les Illes Balears

Th r se HAMEL
Universit  Laval

H lder HENRIQUES
Instituto Polit cnico de Portalegre

Jos  Mar a HERN NDEZ D  AZ
Universidad de Salamanca

Gonzalo JOVER OLMEDA
Universidad Complutense de Madrid

Carolina KAUFMAN
Universidad Nacional de Rosario

Xavier LAUDO CASTILLO
Universitat de Val ncia

Xavier MOTILLA SALAS
Universitat de les Illes Balears

Attila N BIK
Universit  di Szeged

Stefano OLIVIERO
Universit  di Firenze

Andr s PAYA RICO
Universitat de Val ncia

Furio PESCI
Sapienza Universit  di Roma

Simonetta POLENGHI
Universit  Cattolica del Sacro Cuore

Patricia QUIROGA UCEDA
Universitat Aut noma de Barcelona

Rossella RAIMONDO
Universit  di Bologna

Parimala RAO
Jawaharlal Nehru University

Guillermo RUIZ R MON
Universidad de Buenos Aires

Roberto SANI
Universit  degli Studi di Macerata

Johannes SEROTO
University of South Africa

Gabriella SEVESO
Universit  di Milano-Bicocca

Snjezana SUSNJARA
Univerzitet u Sarajevu

Letterio TODARO
Universit  di Catania

Pablo TORO BLANCO
Universidad Alberto Hurtado

Carla VILHENA
Universidade do Algarve

Jon Igelmo ZALD VAR
Universidad de Deusto

ITINERA

Testi e teorie per la storia dell'educazione



Ritornare alle radici della pedagogia: questa breve formula può ben sintetizzare le finalità che *Itinera* si propone. Si tratta di incoraggiare il recupero di testi che paiono ormai dimenticati, pur essendo a pieno titolo considerati parte legittima della tradizione storico-educativa, dotandoli di un apparato introduttivo che ne agevoli la lettura e la comprensione.

Nella sezione dedicata ai *Testi*, utilizzando una formula mirata che contempera le esigenze scientifiche di serietà e rigore con le necessità più squisitamente didattiche, la collana intende utilizzare un approccio lineare, adottando il modello anglosassone del *Reader*, per presentare opere che risultano fondamentali nel pensiero storico-pedagogico, attraverso uno sguardo focalizzato sull'analisi contenutistica.

Per ottimizzare al massimo la fruibilità, si è inteso garantire ad ogni singolo libro la medesima struttura che si avvale di un'introduzione al periodo storico, seguita dalla biografia del pedagogista corredata da una *timeline* schematica. La parte quantitativamente più rilevante viene dedicata all'analisi dell'opera che si vuole inserire nel volume (sia in traduzione, sia sotto forma di estratti scelti), mediante una schematica presentazione e una riproposizione di pagine selezionate, opportunamente dotate di note esplicative. In chiusura vengono inserite una bibliografia fondamentale e una lessicografia specifica per l'autore in questione.

Nella sezione *Teorie* vengono inclusi saggi di ampio respiro e originalità scientifica finalizzati a presentare specifici autori e tematiche all'interno della Storia dell'educazione, seguendo l'approccio metodologico dei *cultural studies*.

Ogni volume è sottoposto alla procedura di referaggio da parte di esperti anonimi.

Back to the roots of education: this brief formula may well summarize the aims that *Itinera* proposes. It is to encourage the recovery of texts that seem to have been forgotten, despite being fully considered legitimate part of the tradition and historical education, providing them with an introductory apparatus that will facilitate reading and understanding.

In the section devoted to *Texts*, using a formula aimed at reconciling the demands of seriousness and scientific rigor with the need for more purely educational tools, the series will be using a linear approach, adopting the model of the *Reader*, to present works that are fundamental in historical–pedagogical thinking, through a gaze focused on the analysis of content.

For the full usability, it was intended to guarantee every single book the same structure that makes use of an introduction to the historical period, followed by the author’s biography including a schematic timeline. The quantitatively most important part is dedicated to the analysis of the work we want to include in the volume, through a presentation and a restatement of selected pages, with explanatory notes. In the closing pages a fundamental bibliography and a specific lexicography for the author in question are inserted.

In the section *Theories* essays of wise broad and scientific originality are included, aimed to present specific authors and themes in the History of Education, following the methodological approach of *cultural studies*.

Each volume is subject to the peer review of anonymous experts.

Volver a las raíces de la educación: esta breve fórmula puede así resumir los objetivos que *Itinera* se propone. Es para fomentar la recuperación de los textos que parecen haber caído en el olvido, a pesar de ser considerado plenamente parte legítima de la tradición y la educación histórica, dotándolos de un aparato de introducción que facilitará la lectura y la comprensión.

En el apartado de *Textos*, utilizando una fórmula destinada a conciliar las exigencias de seriedad y rigor científico con la necesidad de más puramente educativo, la serie será el uso de un enfoque lineal, adoptando el modelo del *Reader*, para presentar las obras que son fundamentales en el pensamiento histórico-pedagógico, a través de una mirada centrada en el análisis de contenido.

Para la facilidad de uso completo, que estaba destinado a garantizar todos los libros de la misma estructura que hace uso de una introducción a la época histórica, seguida de la biografía del autor que incluye una *timeline* esquemática. La parte cuantitativamente más importante se dedica al análisis de la obra que queremos incluir en el volumen, a través de una presentación y una reafirmación de las páginas seleccionadas, con notas explicativas. En las páginas finales se insertan una bibliografía fundamental y una lexicografía específico para el autor en cuestión.

En la sección *Teorías* se incluyen ensayos originales de carácter científico, con el objetivo de presentar autores y temas específicos de la historia de la educación, siguiendo el enfoque metodológico de los estudios culturales.

Cada volumen está sujeto a la revisión por pares de expertos anónimos.

Regressar às raízes da educação: esta breve fórmula pode, assim, resumir os objetivos que *Itinera* propõe. Assume-se a importância da recuperação dos textos que parecem ter caído no esquecimento, apesar de serem considerados parte legítima da tradição e da educação histórica, dotando-os de uma introdução que facilitará a leitura e a sua compreensão.

Na secção de *Textos*, através da utilização de uma fórmula destinada a conciliar as exigências da seriedade e do rigor científico com a necessidade de maior fundamento educacional, a série utilizará uma abordagem linear, adotando o modelo *Reader*, para apresentar as obras que são consideradas fundamentais no pensamento histórico-pedagógico, através de um olhar definido pela análise de conteúdo.

Para facilitar a sua utilização, procurou-se garantir que todos os livros assumem a mesma estrutura onde se desenvolve uma introdução à época histórica, seguida da biografia do autor onde se inclui uma *timeline* esquemática. Do ponto de vista quantitativo, a parte mais importante é dedicada à análise da obra que se pretende incluir no volume, através de uma apresentação e uma reafirmação das páginas seleccionadas com notas explicativas. Nas páginas finais surge a bibliografia de referência e a lexicografia específica para o autor em questão.

Na secção *Teorias* incluem-se ensaios originais, de carácter científico, com o objetivo de apresentar autores e temas específicos da História da Educação através de uma abordagem metodológica seguida pelos *Cultural Studies*.

Cada volume está sujeito à revisão por pares de especialistas anónimos.

Dizionario Pedagogico della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

a cura di

Anna Kaiser, Francesca Marcone





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXX
Giacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.giacchinoonoratieditore.it
info@giacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-3210-4

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: aprile 2020

*A chi ha rinunciato alla vita
per la difesa dei diritti umani*

Indice

<i>Introduzione. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: tra storia e pedagogia (A. Kaiser e F. Marcone)</i>	13
1. Per una storia delle “Dichiarazioni”	13
2. La “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”, del 1948	21
3. Promozione sociale e sviluppi politico-giurisprudenziali post Dichiarazione	26
4. L'intrinseco e diffuso intento pedagogico della Dichiarazione	34
5. Sul Dizionario Pedagogico	40
Bibliografia	43
Sitografia	46
 DIZIONARIO	 49
amicizia – arte – asilo – aspirazione – assistenza – associazione – autonomo	51
bambino – benessere – bisogno	57
cittadinanza – comportamento – comprensione – comunità – confine – coscienza – culturale – cura	60
difesa – diffondere – dignità – diritto – disoccupazione – donna – dovere	69

educazione – esistenza – espressione	75
famiglia – fede – figlio – fine – fratellanza – frontiera	78
garanzia – genitore – giustizia – gruppo	85
ideale – impegno – individuo – infanzia – insegnamento – interesse – invalidità – istruzione	86
lavoro – legge – libertà – lingua	94
malattia – manifestare – maternità – matrimonio – merito – mondo – morale – movimento	100
nascita – Nazione	106
onore – opinione – ordine – origine – osservanza	106
pace – Paese – parola – partecipare – pensiero – persona – personalità – popolo – principio – priorità – privato – progresso – promuovere – proprietà – protezione	109
ragione – razza – religione – retribuzione – ribellione – ricchezza – riconoscimento – remunerazione – riposo – rispetto – riunione	123
salute – scelta – servizio sociale – sesso – sicurezza – società – suffragio – sussistenza – svago	134
tolleranza – tutela	145
uguaglianza – umanità – uomo	146
valore – vecchiaia – vita – volontà – voto	150
<i>Appendice. Dichiarazione Universale dei Diritti Umani</i>	159

Introduzione

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani tra storia e pedagogia*

A. KAISER, F. MARCONE

1. Per una storia delle “Dichiarazioni”

Se si può parlare di una *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani* è perché esiste una storia delle “Dichiarazioni” attraverso le quali sono stati pensati, elaborati, resi noti e comuni i valori che l’essere umano ha progressivamente ritenuto imprescindibili per la propria esistenza. Tali documenti sono mirati a rendere manifesti principi che hanno valore superiore alle volontà specifiche degli Stati: si pongono fra il singolo uomo e il mondo delle ingerenze, delle usurpazioni di potere da cui egli troppo spesso si sente schiacciato.

Nel quartier generale dell’onu a New York è esposta, quale più antica testimonianza del riconoscimento dei diritti umani, una copia del Cilindro di Ciro: una scultura di argilla ove sono incisi i punti dell’Editto promulgato, nel 538 a.C., dal Re persiano. Sebbene pare che questa ordinanza abbia abolito la schiavitù a Babilonia proclamando la libertà religiosa, sul Cilindro non si legge una *dichiarazione* dei diritti, bensì una lode all’attività riformativa di Ciro. L’esposizione dell’antico blocco argilloso sembra però simboleggiare la volontà, da parte delle Nazioni Unite, di porre più lontano possibile nel tempo le origini della riflessione sui diritti umani, attribuendovi transepocalità e transculturalità al fine di dimostrare quanto il sentimento di essi sia cooriginario all’uomo.

Pure la *Magna Charta Libertatum* concessa da Giovanni d’Inghilterra nel 1215, che è stata spesso posta al principio della storia dei diritti umani, non ne è un manifesto bensì risulta essere un mero documento politico. Nonostante riporti che «a nessuno venderemo, a nessuno negheremo o differiremo il diritto o la giu-

* L’introduzione è stata pensata e discussa insieme dalle curatrici. I paragrafi 1. e 2. sono stati scritti interamente da Francesca Marcone, i paragrafi 3. e 4. da Anna Kaiser, il paragrafo 5. da entrambe.

stizia» (art. 40), i suoi 63 articoli non sono rivolti a *ogni* uomo, bensì solamente al principe e ai suoi feudatari. Dunque, essa non ha valore universale e le *libertates* citate sono forse meglio traducibili con il termine “privilegi”. Tuttavia, il motivo per cui la *Magna Charta* è stata considerata quale primo progresso verso il riconoscimento dei diritti umani risiede nell’articolo 39, che recita: «Nessun uomo libero sarà catturato, imprigionato, espropriato, messo fuori legge, esiliato, o in alcun modo screditato, né Noi gli andremo contro o manderemo qualcuno contro di lui, se non per giudizio legale dei suoi pari e per la legge del Regno». Tali parole, spese a favore della limitazione di sovranità e a garanzia del singolo soggetto, esprimono il criterio dell’*Habeas corpus*. “Abbi il tuo corpo” era infatti la formula che il magistrato recitava, dopo che fossero state rese note le cause dell’arresto, per rimettere in libertà l’imputato in attesa dell’udienza finale. Pur mirando originariamente a proteggere il valore dell’integrità del corpo umano dalle ingerenze arbitrarie dei poteri regali, questo principio perdurerà nei secoli fino alla *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani* del 1948, ove si leggerà, all’articolo 9, «Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato» e, all’articolo 10, «Ogni individuo ha diritto, in piena posizione di uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale».

Ma prima di giungere al 1948, tali riflessioni passano attraverso la *Petition of Rights* del 1628, documento con il quale viene richiesto a Carlo I d’Inghilterra, ancora in ragione dell’*Habeas corpus*, «che nessuno sia chiamato in giustizia, né obbligato a un giuramento o a un servizio, né imprigionato, né altrimenti molestato o inquietato rispetto al pagamento di tasse imposte in modo arbitrario dal Re o al rifiuto di pagarle». La *Petizione* domanda infatti in prima istanza che venga rispettato lo *Statutum de tallagio non concedendo*, già emanato da Edoardo I nel 1297. Con quest’ultimo si decretava l’abolizione del *tallage*, una forma di tassazione straordinaria imposta in modo arbitrario dai re sulle città e sulle terre del Regno. La *Petition* chiede allora «che nessuno sia costretto a fare o cedere al Re doni, prestiti, benevolenze, tasse o simili, senza il consenso comune dato per atto del Parlamento». E, soprattutto, con essa si fa richiesta «che nessun uomo libero sia arrestato o detenuto [...], per non aver pagato tasse a lui imposte illegalmente». Il documento si origina «per paura che», con questo pretesto, qualche suddito «possa esser molestato o mandato a morte contro le leggi e la franchigia del Paese».

Ancora in ambito inglese si ha, nel 1689, la *Bill of Rights*. Tale Carta — firmata da Guglielmo III d’Orange durante la Gloriosa Rivoluzione, alla fine della quale

viene instaurata, nel 1689, la monarchia parlamentare — ribadisce quanto sancito dai documenti precedenti, introducendo però «il diritto dei sudditi di avanzare petizioni al Re», «la libertà di parola e dibattito in Parlamento», «il divieto di infliggere pene crudeli e inusuali». Anche questi ultimi principi — sebbene riferiti ancora esclusivamente ai sottoposti del Regno e non all'essere umano in quanto tale — sopravvivranno fino alla *Dichiarazione* del 1948, che citerà la «libertà di parola» nel Preambolo e all'articolo 5 riporterà: «Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o punizione crudeli, inumani o degradanti».

La storia delle cosiddette “dichiarazioni” ufficiali dei diritti umani inizia dunque nella modernità europea. In particolare, una svolta dirimente in tal senso è data dagli sviluppi storico-sociali, politico-economici e filosofici, che portano dall'anglosassone *Petition of Rights* del 1628 (ossia, dalla semplice “petizione dei diritti”) alla prima vera *Déclaration* degli stessi, risalente al 1789. L'una si origina nel contesto inglese in cui vi sono: *a*) la guerra civile fra il Parlamento — con le sue istanze democratiche ed egualitarie — e la monarchia, dalle forti tendenze assolutistiche; *b*) l'opposizione sociale della piccola nobiltà e della borghesia contro l'antica aristocrazia; *c*) la dissidenza religiosa da parte dei puritani, cui sono invise le condotte oziose, corrotte e tiranniche dell'alto clero cattolico e anglicano; *d*) le differenze regionali fra il Sud-est — ove si rivendica la proprietà privata dei terreni, orientata agli interessi mercantili — e il Nord-ovest — meno densamente popolato e urbanizzato, ove sussistono tradizioni agricole comunitarie. L'altra si origina invece nel contesto storico francese che vede: *a*) il conflitto mosso dal Terzo Stato contro i privilegi del clero — esente da qualunque imposta, rispondente solo ai tribunali ecclesiastici e al diritto canonico, autorizzato alla riscossione di decime sulle proprietà della Chiesa a svantaggio della massa contadina — e della nobiltà — sgravata circa il pagamento del fisco, sottratta al diritto penale comune e quindi alle pene infamanti —, i quali provocano l'esorbitante aumento del debito pubblico; *b*) la grave crisi agricola del 1788, con la conseguente carestia, che aggrava la povertà e le condizioni di vita estreme in cui già versa la fascia più debole e numerosa della popolazione a causa della pressione fiscale; *c*) l'incapacità di gestire la situazione da parte del Re, cui viene attribuita tutta la responsabilità del debito.

Frattanto, nello stesso momento storico, anche la riflessione filosofica diviene progressivamente un'istanza per la rivendicazione dei diritti umani. Essa vede la contrapposizione delle idee di John Locke (1632-1704) — secondo cui il sovrano è un funzionario incaricato di assicurare il rispetto dei diritti posseduti dall'uomo per natura e il popolo ha quindi diritto di ribellione contro di lui se egli non com-

pie il proprio dovere — alla precedente visione di Thomas Hobbes (1588–1679) — per cui l'autorità del monarca, legittimata dal contratto sociale, è assoluta e dunque non ha obblighi o limiti nei confronti di altri —. Tale opposizione si rinviene anche fra la filosofia conservatrice di Edmund Burke (1729–1797) e quella di Thomas Paine (1737–1809), progressista e lockiano. Ma sono anzitutto la teoria della divisione dei poteri di Montesquieu (1689–1755) e la teoria democratica della sovranità popolare, pensata da Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), a confluire nella *Déclaration*.

Così, se nella *Petition* i Lords inglesi «fanno umilmente notare» e «umilmente pregano» il Re affinché riconosca loro alcuni diritti, nella *Bill of Rights* del 1689 essi «reclamano, domandano e insistono su tutte e su ciascuna delle promesse» sancite dalla Carta — che non è più una petizione —, quali loro «incontestabili diritti e libertà». Inoltre, se il testo precedente, eccettuati titolo e preambolo, riportava una sola volta la parola *rights* e due il lemma *liberties*, nella *Bill* quest'ultimo compare sette volte, mentre la prima si legge in ben nove punti. Ciò testimonia il progressivo desiderio di rivendicare i diritti che l'uomo ha gradualmente percepito come imprescindibili, finché la *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* inaugurerà l'epoca delle Dichiarazioni che porteranno al 1948, la cui storia è dunque così costituita dai seguenti documenti:

- I) La *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*, del 1789. Essa esplicita per la prima volta, con il verbo “dichiarare” inserito nel titolo, la volontà di *rendere a tutti chiaro* che alcuni diritti esistono di per sé, senza che sia necessario richiederli o accordarli. Tali diritti riguardano infatti, finalmente, l'*Homme* — con l'iniziale maiuscola —, nella sua essenza umana e non in quanto suddito di un Regno o legato ad altro potere politico di uno specifico Stato. La parola *Homme* compare ben undici volte in un testo che presenta 17 articoli. La portata storico-filosofico-pedagogica di tale documento risiede dunque nella centralità riconosciuta all'uomo, per cui l'istanza universalistica trasforma quelli che erano stati in passato «Rights and liberties of the Subject» — come riportano i preamboli dei due documenti inglesi precedenti — in «droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme»: i diritti dell'uomo! Secondo la *Déclaration*, garantire tali diritti risulta efficace *au bonheur de tous*, proprio come pochi anni prima si leggeva nella *Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti*, del 1776, la quale proclamava la scissione dal potere inglese in nome di «certain unalienable Rights», ossia quelli inerenti «Life, Liberty, and the pursuit of Happiness».

Se agli Inglesi e agli Americani va dunque il merito di aver introdotto l'attenzione al diritto di protezione del singolo rispetto alle ingerenze dello Stato, è alla cultura francese che si deve la proclamazione dell'*égalité* universale, istituita sull'idea di umanità quale carattere proprio di ogni uomo. Al fondamento della *Déclaration* del 1789 è posto infatti anzitutto, nel primo articolo, il fatto che «Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali circa i diritti» e, perciò, anche relativamente alla legge, la quale «deve essere la stessa per tutti, sia che protegga sia che punisca» (art. 6). Davanti ad essa, quindi, «Ogni uomo viene ritenuto innocente fino a quando non viene dichiarato colpevole» (art. 9), principio che giungerà fino alla *Dichiarazione* del 1948, ove si leggerà: «Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa» (art. 11).

All'articolo 2 della *Déclaration* viene poi precisato che i diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo sono «la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione». A proposito della libertà, si legge per la prima volta che «consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri» (art. 4) e ad essa viene relato «uno dei diritti più preziosi dell'Uomo»: ossia, «la libera comunicazione di pensieri e opinioni» (art. 11).

- II) La *Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne*, del 1791. Essa viene vergata da Olympe de Gouges (1748–1793), un'intellettuale e drammaturga francese che nel 1788 aveva già pubblicato le *Réflexions sur les hommes nègres* a favore dell'abolizionismo. Dopo un'introduzione piuttosto provocatoria rivolta al genere maschile e intitolata *Les droits de la femme*, la *Dichiarazione dei Diritti della Donna e della Cittadina* specifica anzitutto che «la Donna nasce libera e rimane uguale all'uomo circa i diritti». Per tale motivo, anche al sesso femminile sono da attribuire i diritti stabiliti dal documento del 1789, di cui questa *Déclaration* ricalca polemicamente la struttura. Se la *Déclaration* precedente era stata sottoscritta da «i Rappresentati del Popolo Francese, costituiti nell'Assemblea Nazionale», ora sono «le madri, le figlie, le sorelle, rappresentanti della Nazione» a domandare di essere costituite in Assemblea. Solo la definizione di libertà muta rispetto alla *Dichiarazione* del 1789: la libertà e la giustizia qui «consistono nel rendere agli altri tutto ciò che a loro appartiene». Ciò significa che, «così, l'esercizio dei diritti naturali della donna non ha altri limiti se non la perpetua tirannia che l'uomo le oppone». Due aggiunte significative si hanno poi agli articoli 10 e 11, ove si legge: «la donna ha il diritto di salire sul patibolo; ella deve avere ugualmente il diritto di salire sulla

Tribuna»; e, inoltre, si precisa che «La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei più preziosi diritti della donna, poiché questa libertà assicura la legittimità dei padri verso i figli. Ogni cittadina può dunque dire liberamente “sono la madre di un bambino che ti appartiene”, senza che un pregiudizio barbaro la costringa a nascondere la verità».

Infine, la *Dichiarazione* del 1791 contiene, nel *Postamble* rivolto invece alla donna, la novità più importante dal punto di vista pedagogico, ossia una riflessione sull'importanza dell'educazione al rispetto dei diritti femminili. La *Dichiarazione* si chiude infatti con le seguenti parole: «Se tentare di donare al mio sesso una consistenza onorabile e giusta è considerato al momento come un paradosso [...], come tentare l'impossibile, io lascio agli uomini che verranno la gloria di trattare questo argomento; ma, nell'attesa, [tale gloria] la si può preparare attraverso l'educazione nazionale, il rinnovamento dei costumi e le convenzioni coniugali».

Oltre a un'attenzione nei confronti della maternità — in particolare di quella considerata “non legittima” e del pregiudizio insensato che porta con sé — questa *Dichiarazione* pone quindi, per la prima volta in modo ufficiale, un accento sull'educazione quale possibile svolta dirimente per il riconoscimento e il rispetto dei diritti.

- III) La *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*, giacobina, del 1793. Questo documento precede il testo della seconda Costituzione rivoluzionaria francese, dello stesso anno, con la quale si tenta di rafforzare il potere legislativo rispetto a quello esecutivo. Composta di 35 articoli, introduce, rispetto ai documenti precedenti, alcuni punti fondamentali per la storia dei diritti umani, sebbene non entri mai realmente in vigore a causa degli eventi del Terrore. Essa dichiara, nel primo articolo, che lo «scopo della società» è «la felicità comune», mentre ammette, nel secondo, l'«uguaglianza» come uno dei diritti «naturali e imprescrittibili», togliendo da questi ultimi il diritto di resistenza all'oppressione, di cui si tratta invece agli articoli 33 e 34 quale «conseguenza dagli altri diritti dell'uomo». Gli uomini sono ora «uguali per natura» (art. 3). Sulla libertà, rispetto alla *Déclaration* del 1789, si dice che «ha per principio la natura, per regola la giustizia, per salvaguardia le leggi; il suo limite morale è in questa massima: “Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te”» (art. 6). Vengono inseriti inoltre «il diritto di manifestare il proprio pensiero e le proprie opinioni [...], il diritto di riunirsi in assemblea pacificamente, il libero esercizio dei culti»: diritti e libertà che perverranno fino agli articoli 18, 19 e 20 della *Dichiarazione* del 1948. Vi è poi l'articolo 25 sulla sovranità, che non

consiste più nella Nazione, come si leggeva nei due documenti precedenti, bensì risiede ora «dans le peuple», motivo per cui all'articolo 29 si ha una prima riflessione sul suffragio universale.

Il presente documento non sarà considerato valido, in quanto risultato di un radicalismo rivoluzionario non universalmente condiviso. Tuttavia, la novità più importante dal punto di vista dei diritti umani si ha proprio grazie ad esso, poiché all'articolo 18 si esplicita finalmente la necessità di abolire la schiavitù: «Ogni uomo può impegnare i suoi servizi, il suo tempo; ma non può venderli né essere venduto; la sua persona non è una proprietà inalienabile». Tale diritto assumerà la forma seguente all'articolo 4 della *Dichiarazione* del 1948: «Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma».

Altro punto fondamentale è una prima riflessione sull'assistenza pubblica quale «debito sacro», per cui «la società deve sussistenza ai cittadini sfortunati sia procurando loro del lavoro sia assicurando i mezzi di esistenza a quelli che non hanno ancora raggiunto l'età per lavorare» (art. 21). L'articolo seguente pone poi in essere un'attenzione pedagogica non secondaria, per la quale si legge: «L'istruzione è il bisogno di tutti. La società deve favorire con tutto il suo potere i progressi della ragione pubblica e mettere l'istruzione alla portata di tutti i cittadini».

IV) La *Déclaration des Droits et des Devoirs de l'Homme et du Citoyen*, del 1795. Questo documento accompagna il testo costituzionale del '95 e presenta gli stessi diritti dei documenti precedenti, in modo pressoché invariato, eccetto per l'articolo 17, secondo cui la sovranità risiede nell'«universalità dei cittadini» e non più nel popolo. L'innovazione di questa Carta risiede però nell'inserimento, accanto ai 22 articoli concernenti i diritti, di 9 articoli inerenti i doveri. Nella sezione dedicata a questi ultimi si legge, all'art. 2: «Tutti i doveri dell'uomo e del cittadino derivano da questi due principi, impressi dalla natura in tutti i cuori: "Non fate agli altri ciò che non vorreste fosse fatto a voi. Fate costantemente agli altri il bene che voi vorreste ricevere"». In particolare, i doveri qui posti riguardano la società e consistono nel «difenderla, nel servirla, nel vivere sottoposti alle leggi e nel rispettare quelli che ne sono gli organi». Poiché il primo ambiente ove avviene la socializzazione di ognuno è di solito la famiglia, i doveri riguardano indirettamente pure tale istituzione, ragion per cui si legge all'articolo 4: «Nessuno è buon cittadino, se non è buon figlio, buon padre, buon fratello, buon amico, buon marito». Inoltre, per la difesa della società è necessario rispettare le leggi e dunque «Nessuno è un uomo

perbene se non è francamente e religiosamente osservatore delle leggi» (art. 5). La sezione “doveri” si conclude infine dichiarando che «Ogni cittadino deve i suoi servizi alla patria e al mantenimento della libertà, dell’uguaglianza e della proprietà, tutte le volte che la legge lo chiama a difenderle».

- V) La *Déclaration de Genève sur les Droits de l’Enfant*, del 1924. Tale documento viene redatto dalla Società delle Nazioni rielaborando uno scritto precedente di Eglantyne Jebb, cui si deve la fondazione di *Save the Children*, nel 1919. Esso costituisce la prima proclamazione ufficiale riguardante i diritti dei bambini, cui seguiranno la Dichiarazione del 1959 e la *Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia* nel 1989. Nei cinque articoli del 1924, «uomini e donne di tutte le nazioni» sono chiamati a riconoscere che «l’umanità deve offrire al fanciullo quanto di meglio possiede» (Preamb.), garantendogli «i mezzi necessari al suo normale sviluppo, sia materiale che spirituale» (art. 1). La presente *Dichiarazione* viene infatti pensata e scritta subito dopo gli eventi della Prima Guerra Mondiale, al fine di salvaguardare tutti i bambini rimasti orfani o feriti. Da ciò consegue che «Il fanciullo che ha fame deve essere nutrito; il fanciullo malato deve essere curato; il fanciullo il cui sviluppo è arretrato deve essere aiutato; il minore delinquente deve essere recuperato; l’orfano ed il trovatello devono essere ospitati e soccorsi» (art. 2). Nel documento si legge inoltre che «Il fanciullo deve essere il primo a ricevere assistenza in tempo di miseria» (art. 3), «deve essere messo in condizioni di guadagnarsi da vivere e deve essere protetto contro ogni forma di sfruttamento» (art. 4). Infine, l’ultimo articolo stabilisce il modo in cui il bambino «deve essere allevato»: ossia, «nella consapevolezza che i suoi talenti vanno messi al servizio degli altri uomini» (art. 5).

Quanto emerge da tale atto di riconoscimento dei diritti dell’infanzia — detto anche *Carta del fanciullo* — è una attenzione pedagogica non indifferente ma ancora limitata, poiché non vi si trova alcun riferimento esplicito all’educazione e all’istruzione, cui tutti i bambini hanno diritto. Gli stessi principi verranno riassunti e sotesi nella *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani* del ‘48, all’articolo 25, ove si leggerà: «La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale». Tutti i diritti dell’uomo sono infatti riconosciuti anche al bambino e alla donna, in quanto esseri umani.

Dunque, le tappe di questa possibile storia delle “Dichiarazioni” portano, a partire dal 1789, alla *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani* del 1948, costruita ar-